

## **Ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento**

del 4 dicembre 2014

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),*

visto l'articolo 29 dell'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>1</sup> sulla protezione degli animali (OPAn),

*ordina:*

### **Art. 1**            Oggetto e campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i requisiti per l'allevamento di animali sani.

<sup>2</sup> Non si applica agli animali allevati in detenzioni autorizzate di animali da laboratorio.

### **Art. 2**            Obblighi nell'allevamento

Chi alleva animali:

- a. deve conoscere gli aggravati che comportano per gli animali lo sviluppo estremo di caratteristiche e le tare ereditarie note della varietà di allevamento interessata;
- b. non può perseguire obiettivi di allevamento che comportano dolore, sofferenza, lesioni o interventi incisivi sul fenotipo o sulle capacità degli animali.

### **Art. 3**            Categorie di aggravio

<sup>1</sup> I singoli aggravati sono suddivisi in quattro categorie:

- a. categoria di aggravio 0: nessun aggravio;
- b. categoria di aggravio 1: aggravio lieve;
- c. categoria di aggravio 2: aggravio medio;
- d. categoria di aggravio 3: aggravio grave.

<sup>2</sup> Vi è aggravio lieve quando lo sviluppo, in animali da compagnia o da reddito, di caratteristiche e sintomi suscettibili di comprometterne il benessere può essere compensato mediante cura, detenzione e alimentazione adeguate senza intervenire sull'animale e senza sottoporlo regolarmente a misure mediche.

<sup>1</sup> RS 455.1

**Art. 4**           Attribuzione di un animale a una categoria di aggravio

<sup>1</sup> I criteri per l'attribuzione di un animale a una categoria di aggravio sono elencati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Per l'attribuzione di un animale a una categoria di aggravio è decisiva la caratteristica o il sintomo suscettibile di comprometterne maggiormente il benessere.

**Art. 5**           Valutazione degli aggravii

<sup>1</sup> Chi intende impiegare nell'allevamento un animale con una caratteristica o un sintomo che, considerato l'obiettivo di allevamento, può portare a un aggravio medio o grave, deve previamente far eseguire una valutazione degli aggravii.

<sup>2</sup> Gli aggravii e i sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave sono elencati nell'allegato 2.

<sup>3</sup> Per la valutazione, sono presi in considerazione unicamente gli aggravii ereditari.

<sup>4</sup> La valutazione degli aggravii deve essere eseguita da persone titolari di un diploma universitario e che dispongono dell'esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica.

<sup>5</sup> Le persone che eseguono la valutazione devono riportarne per scritto i risultati su un documento firmato che consegneranno all'allevatore. Su richiesta, l'allevatore deve presentare il documento alle autorità di esecuzione.

**Art. 6**           Impiego nell'allevamento

<sup>1</sup> Gli animali che rientrano nelle categorie di aggravio 0 o 1 possono essere impiegati nell'allevamento.

<sup>2</sup> Gli animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 possono essere impiegati nell'allevamento se nell'obiettivo di allevamento è previsto che l'aggravio della discendenza sia inferiore a quello dei genitori.

**Art. 7**           Documentazione delle attività di allevamento con animali della categoria di aggravio 2

<sup>1</sup> Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 sono tenuti a documentare le loro attività di allevamento.

<sup>2</sup> La documentazione deve contenere indicazioni sulla strategia di allevamento e sugli aggravii ereditari suscettibili di compromettere la salute dei genitori e della discendenza. La strategia di allevamento deve essere documentata in modo che risulti chiaro come si intende raggiungere l'obiettivo di allevamento di cui all'articolo 6 capoverso 2.

<sup>3</sup> La documentazione va datata e aggiornata. L'allevatore deve confermare la correttezza e la completezza delle indicazioni con la firma.

<sup>4</sup> Su richiesta, la documentazione deve essere presentata alle autorità di esecuzione.

**Art. 8** Informazione degli acquirenti

<sup>1</sup> Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 1 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre curarli per evitare misure suscettibili di comprometterne il benessere.

<sup>2</sup> Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre trattarli per ridurre gli aggravii ereditari.

**Art. 9** Divieto di impiego nell'allevamento

È vietato impiegare animali nell'allevamento se:

- a. si tratta di animali che rientrano nella categoria di aggravio 3;
- b. l'obiettivo di allevamento provoca un aggravio della categoria 3 nella discendenza;
- c. gli animali fanno parte di una varietà di allevamento che per costituzione fisica o capacità:
  1. non può essere tenuta secondo le necessità della specie,
  2. non può assumere una posizione corporea fisiologica,
  3. non può spostarsi secondo le necessità della specie,
  4. non può nutrirsi o allevare la discendenza senza l'aiuto di esseri umani;
- d. in seguito ad accoppiamenti mirati non si può escludere che:
  1. la discendenza soffra di deficienze sensoriali, in particolare cecità o sordità, oppure
  2. insorgano complicazioni durante il parto a causa di determinate condizioni anatomiche.

**Art. 10** Varietà di allevamento vietate

Le seguenti varietà di allevamento sono vietate:

- a. topi ballerini;
- b. pesci rossi del tipo con occhi a palla, occhi celestiali o occhi telescopici;
- c. cani nani che pesano meno di 1500 grammi da adulti;
- d. gatti con le zampe anteriori estremamente corte («gatti canguro»);
- e. rettili con la sindrome enigma;
- f. bovini della razza Blu Belga in allevamento puro.

**Art. 11**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

4 dicembre 2014

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Hans Wyss

*Allegato 1*  
(art. 4 cpv. 1)

## **Criteria per l'attribuzione di un animale a una categoria di aggravio**

	Forma di aggravio	Categoria di aggravio 2	Categoria di aggravio 3
1	Dolori	Dolori di media entità che si manifestano sporadicamente oppure dolori cronici leggeri che compromettono le condizioni generali di salute.	Dolori di media entità cronici o forti che compromettono gravemente le condizioni generali di salute.
2	Lesioni	Lesioni che portano a una perdita delle funzioni o ad anomalie comportamentali e che compromettono le condizioni generali di salute.  Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a disturbi delle funzioni corporee o a limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.	Lesioni che portano a una perdita delle funzioni o ad anomalie comportamentali e che compromettono gravemente le condizioni generali di salute.  Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a forti disturbi delle funzioni corporee o a gravi limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.
3	Sofferenze	Sofferenze dovute a dolori, lesioni, paure, prurito oppure ad anomalie comportamentali che compromettono la qualità di vita.	Sofferenze che compromettono gravemente la qualità di vita a causa di dolori forti, prurito eccessivo, insufficiente capacità di adattamento delle funzioni corporee oppure impossibilità di un comportamento normale.
5	Intervento invasivo sull'aspetto fisico (fenotipo)	Modifiche corporee croniche che alterano l'aspetto dell'animale.	Modifiche corporee croniche che alterano fortemente l'aspetto dell'animale.
6	Intervento invasivo sulle capacità	Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a disturbi delle funzioni corporee o a limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.	Differenze rispetto allo sviluppo tipico della specie che possono portare a disturbi delle funzioni corporee di forte entità o a gravi limitazioni della capacità di reazione agli stimoli esterni.

*Allegato 2*  
(art. 5 cpv. 2)

## **Caratteristiche e sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave**

### **1 Apparato locomotore**

- 1.1 Malformazioni dello scheletro o altre malformazioni, quali anomalie motorie o paralisi.
- 1.2 Alterazioni degenerative, spondilosi (irrigidimento della colonna vertebrale).

### **2 Testa**

- 2.1 Malformazioni del cranio con conseguenze suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali:
  - 2.1.1 conseguenze sulla posizione dei denti;
  - 2.1.2 conseguenze sulla posizione degli occhi;
  - 2.1.3 conseguenze sulla capacità respiratoria;
  - 2.1.4 conseguenze sul parto.
- 2.2 Fontanelle aperte e persistenti.
- 2.3 Escrescenze verrucose sul becco o occhiaie che ostacolano la respirazione o riducono notevolmente il campo visivo.

### **3 Pelle, piume, squame, artigli**

- 3.1 Neoformazioni cutanee suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali:
  - 3.1.1 formazione eccessiva di pieghe con dermatite cronica;
  - 3.1.2 cresta sovradimensionata;
  - 3.1.3 escrescenze alla testa o ai setti nasali.
- 3.2 Varietà di piumaggio suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali:
  - 3.2.1 piumaggio istrice;
  - 3.2.2 piumaggio arricciato;
  - 3.2.3 piumaggio eccessivo, come:
    - 3.2.3.1 piumaggio dei pappagallini ondulati del tipo Feather Duster;
    - 3.2.3.2 piumaggio dell'arricciato di Parigi o parigino (canarino di forma e posizione);
    - 3.2.3.3 coda a ventaglio oppure penne della coda eccessivamente allungate;
    - 3.2.3.4 zampe piumate, piumaggio dei tarsi nelle galline;

- 3.2.3.5 parrucca, rosetta nella scriminatura;
- 3.2.3.6 barba di piume;
- 3.2.3.7 ciuffo di piume.
- 3.3 Varietà di squame suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali pinne calcificate, rigide, lontane dal corpo, come nel pesce rosso chicco di riso (Pearlscale).
- 3.4 Artigli a forma di cavatappi.
- 3.5 Assenza di squame nei serpenti e nei sauri.

#### **4 Occhi, apparato uditivo e peli tattili (vibrisse)**

- 4.1 Malfunzionamento degli occhi, quale cecità.
- 4.2 Malfunzionamento dell'apparato uditivo, quale sordità.
- 4.3 Malformazioni.
- 4.4 Cataratta (perdita di trasparenza del cristallino).
- 4.5 Atrofia progressiva della retina (PRA).
- 4.6 Spostamento del bulbo oculare.
- 4.7 Ectropion persistente.
- 4.8 Entropion persistente.

#### **5 Cervello, midollo spinale e sistema nervoso periferico**

- 5.1 Disturbi motori e di coordinazione.
- 5.2 Paralisi, come in caso di:
  - 5.2.1 ernia del disco;
  - 5.2.2 sindrome della cauda equina (DLSS);
  - 5.2.3 emiplegia laringea;
  - 5.2.4 cisti dermoidi nei Rhodesian Ridgeback.
- 5.3 Perdita del senso dell'orientamento, per esempio disturbi all'orecchio interno.

#### **6 Comportamento**

- 6.1 Collo tremulo nei colombi.
- 6.2 Limitazioni nella riproduzione e nei movimenti dovute a giogaia eccessiva nelle oche.
- 6.3 Limitazioni nei movimenti dovute a:
  - 6.3.1 accrescimento eccessivo delle orecchie;

- 
- 6.3.2 allungamento eccessivo degli artigli;
  - 6.3.3 accrescimento eccessivo delle pinne;
  - 6.3.4 crescita eccessiva delle piume;
  - 6.3.5 comportamento di volo disturbato con ripetute sequenze del volo di corteggiamento;
  - 6.3.6 forma del corpo fortemente compressa che, nei pesci, porta a problemi natatori.
- 6.4 Problemi di nutrizione, per esempio a causa di:
- 6.4.1 dilatazione della parete del gozzo;
  - 6.4.2 becco troppo corto.
- 6.5 Problemi nel comportamento sessuale e di cura della nidiata.